

## **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) STEFANELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 23/07/2020

# **FATTO**

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 09/12/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 863,10, di cui € 625,00 a titolo di commissioni accessorie non maturate ed € 238,10 a titolo di spese fisse contrattuali non maturate;
- oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo;
- il pagamento delle spese di lite per € 320,00.

L'intermediario non si è costituito. In sede di riscontro al reclamo, si opponeva alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125sexies del TUB non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE nella sentenza Lexitor, collegando con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI;
- la non ripetibilità delle "spese fisse contrattuali", atteso il loro carattere up front, come meglio specificato in contratto.



#### **DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".
- Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
- Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella



medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - ritiene che le "commissioni accessorie" e le "spese fisse contrattuali" applicate dall'intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti e, quindi, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 2313/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento rate scadute	► 84 ► 34						
rate residue	50	4					
		_				9	6 restituzio
TAN	8,40%			- in	proporzione linea	re	59,5
		_		- in	proporzione alla d	juota	38,4.
				restituzioni			
•		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi •	tot risto
commissioni accessorie	(up front)	€ 1.050,00	€ 625,00	€ 403,42 🐑	0		€ 403
spese fisse contrattuali  contrattuali  contrattuali  contrattuali	(up front)	€ 400,00	€ 238,10 🔾	€ 153,68	0		€ 153
			€0,00 ○	€0,00 🖲	0		€0
			€0,00 ○	€0,00 🖲	0		€0
			€0,00 (🖺	€0,00 (🗍	<b>(⊕)</b>		€0
9			€0,00 🔾	€0,00 ○	0		€0
rimborsi senza imputazion							€0

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

## P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 557,10, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

# IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI